

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA

**LINEE GUIDA IN TEMA DI ACCORDI DI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA**

D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dal D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 149

A) CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 e 1-bis del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dal D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

B) OGGETTO

L'accordo può concernere:

- la separazione personale,
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio,
- la modifica delle condizioni di separazione o divorzio,
- l'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio,
- la modifica delle precedenti condizioni di affidamento e mantenimento dei figli,
- la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente,
- la determinazione degli alimenti,
- lo scioglimento dell'unione civile e sue eventuali modifiche.

Si raccomanda l'uso del modello di accordo aggiornato e approvato dal Consiglio Nazionale Forense reperibile sul sito del CNF.

C) PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 co. 2, entro il **termine di 10 giorni** dalla data certificata di conclusione dell'accordo, lo stesso deve essere trasmesso a mezzo pec al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

La conseguenza del mancato rispetto del termine di dieci giorni è l'**irricevibilità**, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo accordo.

L'eventuale cambio di data (anche per interlineatura o "sbianchettamento") non specificatamente approvato dalle parti comporterà inevitabilmente il rigetto dell'accordo.

Tale termine deve considerarsi **perentorio** e valido sia per le negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali (ex art. 6 co. 2), in ragione degli effetti che la legge (art. 6 co. 3) fa discendere dalla data certificata dell'accordo.

In presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero non economicamente autosufficienti, il Procuratore della Repubblica **AUTORIZZERÀ** l'accordo solo se lo riterrà conforme all'interesse dei figli; in caso contrario lo trasmetterà al Presidente del Tribunale.

In assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero non economicamente autosufficienti, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, verificata apporrà il **NULLA OSTA**.

Il nulla osta o l'autorizzazione sarà contenuto in un file separato, firmato digitalmente dal P.M. e notificato via pec agli avvocati che assistono le parti.

D) CONTENUTO DELL'ACCORDO

Nell'accordo gli avvocati dovranno espressamente dare atto, ex art. 6, co. 3:

- 1) di aver tentato di conciliare le parti;
- 2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- 3) di averle informate dell'importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con entrambi i genitori

L'accordo può contenere anche **patti di trasferimento immobiliare con mera efficacia obbligatoria** (art. 6, co. 3) indicati con le espressioni "**si impegna a trasferire / si obbliga a trasferire**". Si precisa che in caso di patto di trasferimento avente efficacia reale **non** sarà concesso il nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica.

Gli avvocati dovranno altresì:

- 1) certificare l'autografia delle firme delle parti (art. 5, co. 2);
- 2) certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e dell'ordine pubblico (art. 5, co. 2);
- 3) effettuare la valutazione di equità dell'assegno di mantenimento corrisposto in un'unica soluzione "*una tantum*" ex art. 5 co. 8 legge 898/1970 mediante certificazione della relativa pattuizione (art. 6, co. 3 bis).

Si raccomanda agli avvocati che assistono le parti il rispetto della normativa deontologica in materia di conflitto di interessi (art. 24 cod. deont.).

Nel caso in cui gli avvocati che assistono le parti condividano lo stesso studio professionale e non collaborino professionalmente se non in modo occasionale, si consiglia di farne espressa dichiarazione nel corpo dell'accordo, al fine di dare atto della non sussistenza dell'ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 24, comma 5, del Codice Deontologico Forense.

E) COMPETENZA TERRITORIALE E DOCUMENTAZIONE

La Procura della Repubblica territorialmente competente per l'approvazione dell'accordo deve essere individuata nel luogo di residenza di una delle parti (ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per separazione, divorzio, modifiche, esercizio della responsabilità genitoriale e scioglimento dell'unione civile; ai sensi dell'art. 473 bis.11 c.p.c. per tutte le altre questioni).

F) DOCUMENTI DA PRODURRE

A corredo dell'accordo raggiunto dovranno essere prodotti i documenti (in formato pdf) indicati nell'allegato 1.

I documenti dovranno essere inviati in file separato dall'accordo, nella stessa pec contenente l'accordo firmato.

G) UFFICIO DI PRESENTAZIONE

L'accordo firmato digitalmente dagli avvocati delle parti dovrà essere inviato all'indirizzo pec dell'Ufficio Ricezione Atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona

ricezioneatti.procura.cremona@giustiziacert.it

H) RILASCIO PROVVEDIMENTO P.M.

Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il nulla osta o l'autorizzazione con file separato.

La segreteria dell'Ufficio Ricezione Atti comunicherà a mezzo pec il provvedimento del P.M. agli avvocati delle parti (art. 6, co. 2-bis)

Si fa presente che i **10 giorni previsti dalla legge per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato civile da parti dei legali delle parti decorreranno dalla data di consegna della pec** (cfr. al riguardo, Circolare n. 6/2015 Ministero dell'Interno).

I) ADEMPIMENTI FINALI

Ai sensi dell'art. 6 co 3-ter l'accordo, munito di nulla osta o autorizzazione, dovrà essere trasmesso senza indugio - e comunque **entro e non oltre dieci giorni** - a mezzo pec, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto:

1. all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove fu iscritto o trascritto il matrimonio (per il Comune di Cremona: protocollo@comunedicremona.legalmail.it)
2. al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno di essi (Consiglio dell'Ordine di Cremona indirizzo: negoziazioniassistite.ordineavvocaticremona@pec.it)
3. al gestionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita del CNF attraverso il link reperibile di seguito riportato

<https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi>

Il Consiglio dell'Ordine ne curerà la conservazione in apposito archivio e, se richiesto, ne rilascerà copia autentica alle parti e ai loro difensori.

Cremona, 12 ottobre 2023.

I Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Cremona

Dott. Giannangelo Maria Fagnani

Dott. Alessio Dinoi

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cremona

Avv. Alessio Romanelli